



Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Accordo relativo alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per il personale imbarcato di imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 nell'ambito dell'accordo quadro regionale del 13.5.2009

Il giorno 30 luglio 2009, presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di Corso Cavour, 1, Trieste, si sono incontrati:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al Lavoro, Università e Ricerca Alessia Rosolen;
- per la CGIL regionale
- per l'Unione sindacale regionale
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISAL
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
- per la C.U.B. - RdB
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA
- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia
-
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale economica slovena ;
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia
-
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

- per la Confederazione delle Professioni
- per la COLAP Professioni
- per Confedertecnica Professioni
- Consigliere regionale di parità Mariagrazia Vendrame
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili

al fine di stipulare un accordo che, nel rispetto dei principi di cui all'accordo quadro del 13 maggio, regoli l'utilizzo della CIG in deroga per le imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958, stante la tipicità del settore medesimo.

Sono altresì presenti

l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nella persona

Il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia nella persona

Premesso che:

- con accordi del 6/27 marzo, 29 aprile e 13 maggio 2009 sono stati definiti modalità e criteri di autorizzazione degli ammortizzatori in deroga nella regione FVG;
- nell'ambito dell'applicazione concreta di tali accordi è emersa la necessità di utilizzo degli ammortizzatori in deroga da parte di imprese di taluni settori, quale quello del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958, caratterizzati da una organizzazione del lavoro tale da richiedere uno specifico adattamento delle modalità e criteri per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali individuati negli accordi precedenti;
- il personale imbarcato delle imprese della piccola pesca è escluso dal trattamento di CIGS in deroga di cui all'articolo 4 ter del decreto legge 97/2008, convertito con legge 129/2008, e al conseguente decreto interministeriale 44768/2008, ^{trattamento} che trova applicazione al solo personale delle imprese di pesca cui si applica il contratto collettivo nazionale di riferimento del settore, stipulato in data 8 marzo 2005 tra Federpesca, Fai – CISL, Flai – CGIL e Uilapesca – UIL, nel quale non è ricompreso il personale delle imprese della piccola pesca;
- il presente accordo regola pertanto l'utilizzo del trattamento di CIG in deroga a seguito di sospensioni dal lavoro effettuate da imprese del settore della piccola pesca in conseguenza della situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica;
- l'utilizzo della CIG in deroga da parte delle imprese del settore della piccola pesca deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la CIG in deroga deve essere utilizzata per sostenere il personale imbarcato (soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e lavoratori

dipendenti) delle imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 sospeso in conseguenza della situazione di crisi originata dall'attuale complessa congiuntura economica;

- b) il trattamento di cui alla lettera a) può essere utilizzato per il solo personale imbarcato il quale abbia conseguito un'anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento;
- c) la sopra descritta situazione di crisi deve trovare puntuale e documentabile giustificazione, da parte di ogni singola impresa richiedente, anche con riferimento alla diminuzione del fatturato;
- d) ciascuna richiesta di concessione della CIG in deroga dovrà contenere l'indicazione degli elementi tali da evidenziare la coerenza fra la causale della richiesta, il periodo di trattamento richiesto e la programmazione delle sospensioni;
- e) è esclusa l'applicazione dei trattamenti di cui al presente accordo per i periodi di sospensione dal lavoro disposti in applicazione delle misure di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 4 ter del sopra citato decreto legge 97/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

1. I datori di lavoro, ai fini del perfezionamento dell'iter di autorizzazione del trattamento di cui al presente accordo, stipuleranno previamente gli accordi sindacali utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale. Gli accordi dovranno evidenziare tra l'altro:
 - a) il numero dei soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e dei lavoratori dipendenti, appartenenti al personale imbarcato, in forza rispettivamente alla data di inizio delle sospensioni e alla medesima data del 2007 e del 2008, iscritti nei registri tenuti dalla competente Capitaneria di Porto;
 - b) i volumi di attività e del fatturato alla data di inizio delle sospensioni e nel medesimo periodo del 2007 e del 2008;
 - c) il numero di giornate richieste e il numero dei lavoratori interessati dalle sospensioni, conseguenti a quanto indicato alla lettera b);
 - d) la programmazione preventiva e dettagliata delle sospensioni;
 - e) l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno sospesi dal lavoro con utilizzo della CIG in deroga, con precisazione per ciascuno delle giornate di lavoro di sospensione previste;
 - f) le modalità di utilizzo della rotazione.
2. La domanda per il trattamento di cui al presente accordo, compilata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale e a cui deve essere allegato l'accordo sindacale di cui al punto 1, è presentata, entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni, dal datore di lavoro richiedente al Servizio lavoro della


Direzione centrale lavoro, università e ricerca. La domanda dovrà inoltre contenere la dichiarazione del datore di lavoro di avere acquisito da ciascuno dei lavoratori per i quali viene richiesto l'utilizzo della CIG in deroga la dichiarazione di disponibilità a un percorso di politica attiva del lavoro. Tali dichiarazioni sono rilasciate dai lavoratori utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale e, una volta sottoscritte, sono conservate dal datore di lavoro, che ne consegna copia a ciascuno dei lavoratori a titolo di ricevuta. Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all'INPS provinciale il modello IG 15 deroga SR 100 con allegato l'accordo sindacale di cui al punto 1.

3. Ai fini dell'autorizzazione del trattamento di cui al presente accordo ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di quattro accordi, fermo restando il numero di giornate massimo utilizzabile per ciascun lavoratore pari ad un totale di novanta. Le parti concordano che, per stabilire un rapporto tra giornate e ore corrispondenti ai fini del computo dell'utilizzo della CIG in deroga e del relativo pagamento, la giornata sia convenzionalmente calcolata in 7 ore e 30 minuti. Nelle giornate di utilizzo della CIG in deroga per un lavoratore, il medesimo deve risultare effettivamente sospeso e non svolgere alcuna prestazione lavorativa. Settimanalmente, la CIG in deroga può essere utilizzata per un massimo di 6 giornate, dal lunedì alla domenica. Mensilmente, per il singolo lavoratore la somma di giornate effettivamente lavorate e di quelle per cui è richiesta la CIG in deroga non deve eccedere le 25 giornate/mese, fermo restando che la CIG in deroga non può essere utilizzata nelle giornate di riposo.
4. Ciascuna sospensione deve avere una durata minima di una giornata lavorativa.
5. Le imprese trasmettono mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, al Servizio lavoro della Regione l'elenco di variazione presenze motivando le divergenze rispetto alla programmazione delle sospensioni indicata nell'accordo sindacale.
6. La copertura dei costi relativi all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al presente accordo è a valere sullo stanziamento di cui al punto 18 dell'accordo quadro di data 13 maggio 2009.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trova applicazione quanto previsto dall'accordo quadro di data 13 maggio 2009.
8. Le domande di CIG in deroga presentate da imprese del settore della piccola pesca anteriormente alla sottoscrizione del presente accordo restano valide, fermo restando che il Servizio lavoro provvederà a richiedere integrazioni istruttorie onde acquisire gli elementi di cui al punto 1 e, anche in relazione ai periodi di utilizzo anteriori alla sottoscrizione del presente verbale, la CIG in deroga potrà essere autorizzata esclusivamente nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dai punti 3, 4 e 6. Ai fini del computo dei periodi massimi di cassa integrazione in deroga autorizzabili in base al presente accordo, si tiene conto anche dei periodi autorizzati anteriormente alla sottoscrizione del medesimo.


9. Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS regionale e dai competenti uffici regionali, l'Agenzia regionale del lavoro provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo predisponendo apposite relazioni periodiche.
10. La Regione si impegna a convocare periodicamente le parti firmatarie del presente accordo per verificare, a seguito del monitoraggio di cui al punto 9, l'andamento della spesa.
11. La presente intesa potrà essere modificata all'esito del monitoraggio di cui al punto 9 e/o a seguito di sostanziali modifiche agli assetti economici produttivi e occupazionali del mercato del lavoro.
12. Il Servizio lavoro della Regione provvederà a notificare il presente accordo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.


- L'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca




- per la CGIL regionale




- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.



- per l'Unione sindacale regionale UIL




- per l'U.G.I. Unione regionale



- per l'Unione sindacale regionale CISAL

- per la C.U.B. - RdB



- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

na. pl

- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia

Federon

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

Confindustria Friuli Venezia Giulia

[Signature]

- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

Confartigianato Friuli Venezia Giulia

- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

[Signature]

- per l'Unione regionale economica slovena

- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

[Signature]

- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia

[Signature]

- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia


[Signature]



- per la Federazione regionale Coldiretti

- per la Confederazione italiana Agricoltori

- per la Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia



- KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

- Consigliere regionale di parità

- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia

- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

- per la Confederazione delle Professioni

- per la Confedertecnica Professioni

- per la COLAP Professioni

